

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo posto in esecuzione che viene modificato da altro provvedimento esecutivo.

Laddove un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo sia posto in esecuzione e venga poi modificato da altro provvedimento anch'esso esecutivo, nel caso di modifica in aumento, il creditore procedente può spiegare intervento sulla base del nuovo titolo; nel caso invece, esattamente corrispondente alla fattispecie per cui è causa, di modifica in diminuzione, l'esecuzione prosegue solo "nei limiti fissati dal nuovo titolo.

Tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda, sentenza del 4.3.2014

...omissis...

a) L'opposizione è infondata, e come tale va rigettata, dovendosi condividere le ragioni già esposte dal G.E.

Sul punto, va evidenziato che, a seguito della condanna di primo grado, il sequestro conservativo ante causam in precedenza ottenuto per 2,63 miliardi di euro, si è automaticamente convertito in pignoramento ai sensi degli articoli 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c.: pertanto, deve ritenersi che la misura cautelare del sequestro, essendo stata convertita in pignoramento, non sia più autonomamente esistente, e quindi non possa essere posta a fondamento dell'intervento.

Del tutto erronea è infatti la tesi della difesa dell'opponente in ordine al fatto che il sequestro si convertirebbe in pignoramento solo per l'importo oggetto di successiva condanna, mantenendo efficacia autonoma per la ulteriore parte non oggetto di condanna. Infatti, spiega la Suprema Corte che il sequestro conservativo si converte in pignoramento "nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l'importo eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro stato autorizzato... Né per l'importo per il quale non è intervenuta condanna esecutiva, il sequestro può conservare efficacia" (così Cass. n. 10871/2012).

Alle medesime conclusioni circa l'inammissibilità dell'intervento deve poi giungersi anche sulla base della teorica della successione dei titoli esecutivi in forza dei quali è iniziata e deve proseguire l'esecuzione forzata.

Infatti, l'esecuzione è stata promossa sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado, e la pronuncia di secondo grado ha all'evidenza, con efficacia ex tunc, sostituito detta sentenza.

Ciò detto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, laddove un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo sia posto in esecuzione e venga poi modificato da altro provvedimento anch'esso esecutivo, nel caso di modifica in aumento, il creditore procedente può spiegare intervento sulla base del nuovo titolo; nel caso invece, esattamente corrispondente alla fattispecie per cui è causa, di modifica in diminuzione, l'esecuzione prosegue solo "nei limiti fissati dal nuovo titolo" (così Cass. n. 6072/2012).

Pertanto ed in conclusione sul punto, xxxx non possono intervenire sulla base del sequestro conservativo, in quanto titolo esecutivo non più autonomamente esistente poiché assorbito, al momento della conversione del sequestro in pignoramento, dal titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di primo grado; ed il processo esecutivo deve proseguire nel minor limite quantitativo indicato nella condanna di secondo grado, titolo esecutivo che ha sostituito quello inizialmente azionato e costituito dalla sentenza di primo grado.

Né può far diversamente opinare il fatto che la condanna di merito sia resa in forma di condanna provvisoria, e quindi non ponga un limite massimo al risarcimento in sede civile. Sul punto, deve infatti osservarsi che è ben vero che, in linea teorica, in sede civile il danno potrebbe essere quantificato in una somma maggiore di quella oggetto della provvisoria; ma è altrettanto vero che, secondo quanto disposto dall'articolo 539 c.p.p., allo stato si è "raggiunta la prova del danno" solo per l'importo di sei milioni di euro.

In altre parole e diversamente da quanto opinato dalla difesa dell'opponente (secondo la quale la provvisoria "presuppone" un credito ulteriore) e così come invece argomentato dalla difesa dell'opposto, la provvisoria non è un acconto sul maggior danno, bensì la quantificazione prima facie del danno stesso e del danno quindi fino a quel momento oggetto di prova.

Discende che allo stato - considerato altresì che le prove sottoposte al giudice di secondo grado sono le medesime già sottoposte al giudice di primo grado e che la parte civile ha necessariamente concluso ex art. 523 c.p.p. richiedendo la liquidazione del danno - l'accertamento giurisdizionale consente di ritenere provato un danno di 6 milioni di euro, ed in tali limiti l'esecuzione deve quindi proseguire.

Quanto poi al rischio, paventato dalla difesa dell'opponente, che il mancato intervento nell'esecuzione potrebbe pregiudicare l'effettiva realizzazione del

maggior credito che potrebbe essere accertato in sede civile, è facile replicare che tale esigenza ben può essere garantita con la semplice iscrizione di ipoteca giudiziale sui cespiti del debitore, in forza della ottenuta condanna generica.

b) Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo al di sotto dei minimi tariffari (che corrisponderebbero a più di € 9.000), ciò che è consentito dagli articoli 1, comma 7 e 11, comma 1 D.M. 140/2012, atteso che la straordinaria entità monetaria della causa porterebbe ad una liquidazione eccessiva rispetto alla concreta attività professionale svolta dalle difese e consistita in un unico atto introduttivo.

La complessità in diritto della materia qui trattata esclude che l'opposizione possa essere qualificata come temeraria, e pertanto va rigettata la richiesta di condanna ex articolo 96 c.p.c. formulata da parte opposta.

p.q.m.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'opposizione;
- condanna xxx in amministrazione straordinaria e xxxx xxx in amministrazione straordinaria, in solido tra loro, a rifondere a xx spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi oltre Iva e cpa.

Reggio Emilia, 4 marzo 2014

Il Giudice – Dott. Gianluigi Morlini